

## ALIQUOTE IMU 2024

Con delibera C.C. 102 del 28 DICEMBRE 2023 sono state approvate le aliquote IMU vigenti per l'anno 2024, che confermano quelle già deliberate per le annualità precedenti, come da seguente prospetto:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni (altri fabbricati)	11,00 per mille
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6,40 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti art.1 comma 751 L. 160/2019
Terreni agricoli	Esenti sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14-06-1993
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	11,00 per mille

E' confermata, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Scadenze: **acconto lunedì 17 giugno 2024 - saldo lunedì 16 dicembre 2024**

### NOTE

Dal 1 gennaio 2020 la nuova IMU è regolata dall'art.1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019.

La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia è pari al 50% - solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

### **Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili**

Comma 81: All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione »

Con Decreto ministeriale del 24/04/2024 pubblicato in GU n.112 del 15/05/2024, il MEF ha approvato il nuovo Modello di Dichiarazione IMU e IMU-ENC per tener conto delle più recenti variazioni IMU in tema di esenzioni e riduzioni. Per il Friuli Venezia Giulia, che non è interessato alle variazioni normative IMU, i contribuenti devono continuare a utilizzare i modelli in vigore nel 2023 (accordo di servizio del 15 gennaio 2024 tra Regione e Ministero)

## Esenzioni e agevolazioni precedenti e valide per il 2024

### ESENZIONI:

- immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
- immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008);
- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
- immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
- terreni agricoli ubicati nei comuni montani totalmente esenti o parzialmente delimitati, secondo la Circolare ministeriale n. 9/1993;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...);
- immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- gli immobili di proprietà della Santa Sede;
- fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;

### RIDUZIONI:

- riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
- riduzione del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
- riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

## Variazione tasso di interesse legale 2024

Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari **al 2,5% annuo** (MEF - Decreto 29 novembre 2023 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11/12/2023).

## Calcolo imposta 2024

Il calcolo dell'imposta deve essere effettuato autonomamente dal contribuente, avvalendosi di assistenti fiscali o in autonomia.

Online sono disponibili varie risorse tra le quali si consiglia quella presente sul sito [www.amministrazionicomunali.it](http://www.amministrazionicomunali.it) :

[https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo\\_imu.php](https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php)

**Si evidenzia come le aliquote debbano essere indicate manualmente, dato che il sistema propone di default quelle base.**

Ulteriori informazioni possono essere lette su tale sito:

<https://www.amministrazionicomunali.it/imu/novita-imu-2024.php>